

in primo piano

Testo unico privacy

In Gazzetta il codice sulla protezione dei dati personali

DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196

Oggetto: Codice in materia di protezione dei dati personali (stralcio) (S.O. n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I PROFILI GENERALI

Articolo 111

Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3, e alla ricezione di *curricula* contenenti dati personali anche sensibili.

Articolo 112

Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29.7.47, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lett. m), n) e o) del c. 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPO II

ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Articolo 113

Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

CAPO III

DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Articolo 114

Controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 115

Telelavoro e lavoro a domicilio

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Articolo 116

Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'art. 23.

2. Il Ministro del lavoro stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

PARTE III

TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO IV

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO III ABROGAZIONI

Articolo 183

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675; b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; c) il Dlgs 9 maggio 1997, n. 123; d) il Dlgs 28 luglio 1997, n. 255; e) l'art. 1 del Dlgs 8 maggio 1998, n. 135; f) il dlgs 13 maggio 1998, n. 171; g) il Dlgs 6 novembre 1998, n. 389; h) il Dlgs 26 febbraio 1999, n. 51; i) il Dlgs 11 maggio 1999, n. 135; l) il Dlgs 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli artt. 8, cc. 1, 11 e 12; m) il Dlgs 30 luglio 1999, n. 282; n) il Dlgs 28 dicembre 2001, n. 467; o) il Dpr 28.7.1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Dpr 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l'art. 5, c. 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;

b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del Dpr 28.12.2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l'articolo 2, comma 5-*quater* 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l'articolo 6, comma 4, del dlgs 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l'articolo 330-*bis* del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l'art. 8, c. 4, e l'art. 9, c. 4, legge 1.4.1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'art. 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV
NORME FINALI

Articolo 186
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente codice.

Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, c. 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice
in materia di protezione dei dati personali**

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 20, comma 2, lett. b), Dlgs, n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	art. 9, comma 1, Dlgs n. 135/1999
comma 2	art. 9, comma 2, Dlgs n. 135/1999
comma 3	art. 9, comma 4, Dlgs n. 135/1999
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)	cfr. art. 8, legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 114 (Controllo a distanza)	cfr. art. 4, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) commi 1 e 2	art. 6, legge 2 aprile 1958, n. 339
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) commi 1 e 2	art. 12, legge 30 marzo 2001, n. 152

Guida Pratica Dirigenti

Lavoro

a cura di G. Ciampolini - P. Di Nunzio



Guida Pratica Dirigenti fornisce una chiara ed esauriente analisi del rapporto di lavoro dei dirigenti di aziende industriali e commerciali, con riferimento alla sua costituzione, al suo svolgimento ed alla sua cessazione, sia sotto il profilo del diritto del lavoro che sotto il profilo fiscale e della previdenza obbligatoria e facoltativa.

Il volume, aggiornato con le più recenti novità legislative introdotte in materia di contratti a termine, part-time, congedi parentali e trasferimento di azienda è un utile strumento per le imprese e per i dirigenti che cerchino risposte alle questioni che più di frequente ricorrono nella gestione del rapporto.

Pagg. 468 - C 41,32

Disponibile anche nelle librerie specializzate
(chiami lo 02.458.7010 per conoscere la più vicina)

Per ulteriori informazioni:
tel. 02.458.7010



www.guidaallavoro.ilsole24ore.com